



# TRIBUNALE DI CATANIA

## SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Sergio Centaro

Presidente

dott. Francesco Lentano

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

### **SENTENZA**

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da **AGATA CRISTINA ADRIATICO**, nata a Catania il 30/03/1965, codice fiscale DRTGCR65C70C351J residente in Catania, via Angelo Vasta 4;

\*\*\*\*\*

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'Organismo costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania nella persona del gestore dott. Luca Piero Campagna, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

**P.Q.M.**

**DICHIARA**

l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

**ORDINA**

alla debitrice il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori;

**NOMINA**

quale liquidatore l'Organismo costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania nella persona del gestore dott. Luca Piero Campagna;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono

trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

### **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, non essendovi in ricorso alcuna domanda avanzata dalla debitrice relativa all'utilizzo in tutto o in parte dei beni facenti parte dell'attivo;

### **DISPONE**

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei confronti della debitrice;

l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1<sup>a</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura.

Quanto al contenuto della relazione si rileva che tutti i beni, ivi compresi quelli mobili registrati, fanno parte della massa attiva da liquidare e che, dunque, dovranno essere oggetto di vendita, ove la stessa non venga ritenuta oggettivamente antieconomica dal liquidatore. Stante il *quantum* delle entrate disponibili in capo alla debitrice si osserva che, allo stato, non ci sono somme disponibili mensilmente da destinare ai creditori. Infine, quanto alla domanda formulata in ricorso dalla debitrice (*“disporre la cessazione della trattenuta del quinto per un importo mensile pari ad € 106,00 a favore di AVVERA e la delegazione di pagamento per un importo mensile di € 100,00 a favore di AVVERA, oggi gravanti sullo stipendio della ricorrente a decorrere dalla data del decreto di apertura della procedura liquidatoria, con notifica di tale dispositivo al datore di lavoro- terzo pignorato”*) si rileva che ai sensi dell'art. 268 CCI *“4.Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)”*; pertanto, non essendovi nella specie somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia, tutte le entrate mensili spettanti alla Adriatico dovranno essere destinate a quest'ultima ai fini del soddisfacimento delle esigenze di sostentamento della famiglia;

La presente sentenza dovrà essere notificata alla debitrice e, a cura della stessa, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania, lì 19 aprile 2023

Il Giudice  
Laura Messina

Il Presidente  
dott. Sergio Centaro